

(N. 1518)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei Senatori PORZIO e LABRIOLA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 FEBBRAIO 1951

Provvedimenti speciali per la città di Napoli

ONOREVOLI SENATORI. — Nello studiare uno schema di legge speciale per Napoli, si è tenuto anzitutto conto del fatto che i provvedimenti che si invocano dal Parlamento non dovranno riguardare soltanto la nostra città, intesa nei suoi ristretti confini amministrativi, ma il suo *hinterland* economico, ossia tutta la zona che gravita economicamente su Napoli.

Infatti, non si può pensare ad un potenziamento della economia napoletana, senza avere prima assicurata la realizzazione di alcune opere (bonifiche, strade, ecc.) che diano incremento alla produzione e creino un assorbimento di mano d'opera permanente in vaste zone limitrofe alla città. Nè, d'altra parte, si può pensare ad una politica di disurbamento senza avere prima assicurato migliori condizioni di vita ai centri vicini alla nostra città.

Quindi, il concetto informatore della legge, che è quello di creare lavoro e migliori condizioni di vita a Napoli, va esteso anche al suo *hinterland*. È vero che le opere relative

alla bonifica, agli acquedotti ed alla sistemazione della rete stradale potranno essere inserite nel piano decennale attualmente allo studio (piano dei 1.000 miliardi per le aree depresse meridionali, da finanziare con la Cassa del Mezzogiorno), ma si è ritenuto che non sia inopportuno inserire alcuni di questi provvedimenti nello schema di legge speciale per Napoli, salvo a stralciarli, se del caso, in un secondo tempo in sede di approvazione parlamentare.

Ciò premesso, i provvedimenti che si invocano con lo schema di legge speciale per Napoli possono suddividersi in tre gruppi fondamentali. Il primo riguarda la definitiva sistemazione dei danni di guerra, che a Napoli sono stati di così rilevante entità ed hanno compromesso seriamente alcuni servizi essenziali della città, i quali, a distanza di sette anni dall'occupazione alleata, non sono stati ancora sistemati. Ci si riferisce principalmente ai danni subiti dall'Azienda autofilotramviaria,

dalla rete stradale e dalle fognature: settori nei quali i danni sono stati più gravi e ancora oggi fanno sentire i loro effetti su questi servizi cittadini.

Ma non bisogna dimenticare i danni alle scuole, dovuti non soltanto ai bombardamenti, ma anche alle occupazioni delle truppe alleate, dei sinistrati e senz'altro, nonché al Macello, ai vari Mercati e ad altri edifici comunali.

Occorre, poi, chiarire che le provvidenze che si invocano per la nostra città non riguardano solamente opere od immobili di proprietà comunale, ma anche di altri Enti e di privati, i quali esplicano una funzione economica ed hanno una importanza sociale nei riflessi della vita cittadina.

I vari uffici comunali e gli Enti interessati hanno approntato elenchi di immobili danneggiati da eventi bellici, per i quali bisognerà chiedere la ricostruzione o la riparazione, ponendo la spesa relativa a totale carico dello Stato. Essi si riferiscono alle scuole, alle strade, alle fognature, all'ospedale Cotugno, al Mercato ittico, al Mercato di via Foria, al Macello, al Mendicicchio, all'Ente Autonomo Volturmo, ad immobili comunali destinati ad usi diversi, al Porto, all'Azienda autofilotraviaria, alla Mostra del lavoro italiano all'estero, all'Aeroporto, agli impianti sportivi, al Canile, alle opere di arte monumentali ed alle ferrovie, per la spesa complessiva di lire 15.408.619.000 (quindicimiliardi quattrocentottomilioni e centodiciannovemila).

Noi proponiamo che un primo articolo dello schema di legge speciale debba comprendere appunto i provvedimenti per il risarcimento di questi danni di guerra, stabilendo il concetto che l'onere relativo sia a totale carico dello Stato, e, quindi, autorizzandosi le relative spese negli stati di previsione dei vari Ministeri (lavori pubblici, agricoltura, trasporti, pubblica istruzione, ecc.). Ciò perchè l'impegno non resti nella vaga forma di promessa, ma venga consacrato in articolo di legge ed iscritto nei bilanci dei vari Ministeri.

* * *

L'articolo 2 dello schema di legge si riferisce al finanziamento di un piano organico di

opere produttive di più diretto rendimento dell'economia napoletana e della sua zona d'influenza.

Si è più volte detto e ripetuto che le condizioni attuali della economia napoletana sono dovute essenzialmente ad una carenza di lavoro e quindi ad una forte percentuale di inattivi. Questi inattivi non soltanto consumano senza nulla produrre, ma costituiscono un intralcio alla vita di lavoro dell'altra parte della popolazione.

Poichè con la legge speciale s'intende ottenere dal Parlamento un provvedimento radicale che avvii una volta per sempre il problema napoletano alla sua risoluzione, occorre guardare la situazione economica della nostra città non sotto l'aspetto contingente della disoccupazione, ma sotto il profilo più complesso e più profondo della inattività di buona parte della sua popolazione. Non si tratta perciò di chiedere provvedimenti di emergenza allo scopo di dar lavoro ad un certo numero di disoccupati. In altra sede si sono invocate queste giuste provvidenze, le quali hanno un carattere temporaneo e precario. Con la legge speciale per Napoli s'intende affrontare in pieno il problema della carenza dell'economia napoletana e s'intende chiedere un complesso di opere che diano lavoro permanente alla grande massa di inattivi e migliorino le condizioni di vita della nostra popolazione. Ecco perchè lo studio è stato condotto sui vari settori dell'economia cittadina. I problemi sono stati studiati in profondità, per chiedere dei provvedimenti radicali. È ovvio che questi provvedimenti non potranno costituire il « toccasana miracolistico » che produca una immediata trasformazione di questa che è la situazione napoletana. Essi dovranno agire per un certo periodo di tempo, ed è per questo che il piano organico, che s'invoca con la legge speciale, dovrà realizzarsi in un numero di anni che non dovrà essere inferiore a 10.

Si è già detto all'inizio di questa relazione che i provvedimenti non dovranno riguardare soltanto la nostra città intesa nei suoi stretti confini amministrativi, ma una vasta zona d'influenza intorno a Napoli, perchè non si può migliorare la situazione napoletana se non si migliorano nel contempo le condizioni di tutto il suo *hinterland*.

Per avere un'idea della improduttività della popolazione della provincia di Napoli si ricordino le seguenti cifre:

Nella provincia di Napoli, mentre l'incremento percentuale della popolazione tra il 1936 ed il 1946 è stato di circa il 12 per cento, contro una media nazionale, che non ha finora superato il 0,90 per cento circa, esiste il maggiore carico medio d'improduttività, di almeno cinque anime per famiglia. I 44 addetti alla industria per ogni 1000 abitanti della provincia di Napoli sono ben lontani dai 291 di Varese, dai 221 di Milano, dai 189 di Torino. Se ci riferiamo ad un periodo di andamento normale, cioè all'anno 1936, ed esaminiamo l'inquadramento industriale di quell'anno, troviamo che, mentre la popolazione della provincia di Napoli rappresentava il 5,13 per cento del complesso di quella italiana, il totale delle maestranze addette a tutte le categorie di industrie raggiungeva appena il 2,97 per cento. Dall'esame degli addetti alle varie categorie si nota che il maggior numero di maestranze è risultato impiegato in pubblici servizi, ossia in settori non produttivi, il che rende più grave la carenza di questa importante attività economica della nostra provincia. Similmente per quanto riguarda il Porto, esaminando i diagrammi delle merci sbarcate ed imbarcate nel periodo che va dal 1913 al 1938, noi rileviamo alcune cifre che ci dimostrano che, mentre non sono aumentate le capacità di consumo della nostra popolazione, si sono invece ridotte le attività produttive delle regioni che gravitano sul Porto di Napoli.

Le considerazioni cui inducono le cifre relative al turismo sono parimenti preoccupanti in quanto, sia nei rapporti del movimento dei forestieri, che per quello degli stranieri, Napoli occupa sempre l'ultimo posto tra le grandi città turistiche italiane, ossia dopo Venezia, Roma, Genova e Firenze.

Ora, se è vero che i pilastri fondamentali dell'economia napoletana sono costituiti dal Porto, dall'industria, dall'artigianato e dal turismo, le considerazioni che si sono innanzi esposte danno in modo chiaro ed eloquente la dimostrazione non soltanto della nostra insufficienza economica, ma del declino continuo e pauroso della nostra città, la quale, se non è prontamente sostenuta con un provvedimento

di carattere eccezionale, è destinata a morire economicamente.

Quindi, come si è detto e ripetuto, il problema di Napoli non è soltanto quello contingente di dare lavoro ai disoccupati, ma è un problema più vasto, che va affrontato con soluzioni radicali: riguarda principalmente la possibilità di dare lavoro ai suoi inattivi i quali costituiscono la maggioranza, perchè — ed è bene insistere ancora sulle cifre — nel 1936, su una popolazione di 875.855 abitanti, soltanto 302.378 persone svolgevano una attività economica, mentre invece 573.476 risultavano inattive.

Da quanto si è detto innanzi appare chiaro che occorre studiare il piano di nuove opere produttive, prendendo in esame i vari settori dell'attività economica della nostra città.

Si tratta anzitutto delle opere indispensabili per dotare il nostro porto degli impianti e delle attrezzature che gli occorrono per poter esercitare in pieno la sua funzione. È vero che nel porto di Napoli molto è stato fatto nel dopoguerra e che si sono ricostruiti alcuni importanti impianti, come la stazione marittima; si sono rimesse in sesto banchine e calate, si è ricostituita buona parte dell'arredamento dei mezzi meccanici, ma rimangono ancora da attuare opere di completamento, ossia la sistemazione e la pavimentazione di alcune calate e di vie di accesso al porto; la migliore e più adeguata sistemazione degli impianti ferroviari; la costruzione degli edifici per i vari servizi portuali, capitanerie e uffici piloti, ormeggiatori, ecc. e l'aumento di dotazione di mezzi moderni di imbarco e sbarco.

Questi possono considerarsi lavori marginali e di completamento, come si è innanzi detto; però vi sono opere di maggiore mole, come il punto franco, il grande bacino di carenaggio, l'ampliamento e la sistemazione degli impianti ferroviari, in relazione alle nuove e maggiori esigenze e all'attuazione del piano di ricostruzione dei rioni Porto, Mercato, Pendino e adiacenze di cui fa parte la via Marittima. Ma questi tre complessi di opere possono escludersi dalla legge speciale per Napoli, in quanto i primi due sembrano già avviati a soluzione — sia pur lenta ed in questo momento seriamente ostacolata per quanto riguarda il grande bacino — ed il terzo è legato alla ri-

chiesta che il Comune ha già fatto e per il cui accoglimento occorrerebbe insistere maggiormente presso il competente Ministero, perchè il piano di ricostruzione venga finanziato in applicazione dell'articolo 58 della legge 10 aprile 1947, n. 261, modificato dall'articolo 11 della legge 2 luglio 1949, n. 409.

Vi è poi il problema del porto industriale, al quale è strettamente connesso l'ampliamento della zona industriale.

Per quanto riflette la zona industriale, si sono esaminati i vari studi e le proposte fatte nel dopoguerra. Il piano regolatore del 1945 proponeva lo spostamento della zona verso oriente, in rapporto alla nuova sistemazione ferroviaria, e l'ampliamento della zona esistente, che veniva portata da ettari 550 a ettari 1100, nonchè la creazione di un canale navigabile. Si erano previste poi due zone industriali satelliti e propriamente una nella parte occidentale della città (Bagnoli-Fuorigrotta), l'altra nella parte settentrionale (Secondigliano-Frattamaggiore).

La sottocommissione per la zona industriale del Comitato per i problemi di Napoli, con relazione in data 30 giugno 1947, a firma di Enzo Fiore, proponeva l'ampliamento della zona industriale per altri 500 ettari circa e la esecuzione di alcune opere necessarie, quali la rete stradale interna, con i relativi sottoservizi e i raccordi ferroviari principali, nonchè la costruzione di un acquedotto e di borgate operaie, il tutto per la spesa complessiva di circa sei miliardi e mezzo.

Altri studi sul porto e sulla zona industriale, sono stati compiuti dalla Svimez e una relazione è stata anche presentata in occasione del recente Congresso nazionale dei porti. Anche queste relazioni concordano sull'ampliamento della zona di altri circa 500 ettari, di cui 400 utilizzabili. È stata anche proposta la creazione di una nuova zona con un canale navigabile alle foci del Sarno.

Nello schema di legge speciale per Napoli si ritiene che possano inserirsi le proposte della relazione Fiore, ossia dell'ampliamento della zona industriale con la conseguente spesa di circa sei miliardi e mezzo per le opere necessarie.

Un altro importante problema preso in esame è stato quello relativo alla creazione di

una zona franca, la cui possibilità di realizzazione fu esaminata da apposita sottocommissione del Comitato per i problemi di Napoli.

La sottocommissione incaricata dello studio della zona franca, presieduta dall'ing. D'Elia, capo dell'Ufficio tecnico dell'amministrazione provinciale, concluse proponendo anzitutto la costruzione di un porto franco, da realizzarsi prolungando la diga foranea Duca d'Aosta e creando una serie di pontili sulla litoranea che si sviluppa dalla Vigliena verso Portici. Era prevista una spesa di circa quattro miliardi. Questo progetto esiste già presso l'Ufficio del genio civile, servizio marittimo. Per quanto riguarda il territorio franco dell'interno, la sottocommissione lo suddivise, a suo tempo, in tre zone, di cui la prima di quattro chilometri quadrati è delimitata ad ovest dalla via Traccia, a sud-est dalla via Argine, a sud-ovest dalla ferrovia e ad est dalla via Botteghelle. La seconda zona dell'estensione di 24 chilometri quadrati, confina ad ovest con via Botteghelle, a sud con la provinciale Napoli-Ottaiano, ad est con la provinciale Sant'Anastasia-Pomigliano ed a nord con la statale di Avellino. La terza zona di 20 chilometri quadrati è delimitata ad ovest dalla provinciale Sant'Anastasia-Pomigliano, a nord ed a sud dal tratto successivo della statale Napoli-Avellino e dalla provinciale Somma-Marigliano.

Questa zona franca sarebbe stata poi collegata al porto franco attraverso un tracciato a cielo libero, che si sarebbe dovuto svolgere per circa un chilometro e mezzo a quote superiori a quelle del terreno, mediante viadotto con un sistema detto « Eleved ».

Noi, dopo attento esame, ci siamo orientati verso la proposta di creare il porto franco e di limitare per il momento la zona franca soltanto al primo comprensorio di quattro chilometri quadrati, che avrebbe una vera e propria funzione di zona pilota.

Oltre al problema del Porto e al problema dell'industria, un altro fondamentale problema da affrontare per la rinascita economica napoletana è quello delle bonifiche del bacino inferiore del Volturno e del Sarno. La amministrazione comunale di Napoli dovrà spiegare tutta la sua attività perchè nel piano delle opere da eseguire nelle aree depresse meridionali

venga dato il massimo rilievo a tali bonifiche e siano finanziate tutte le opere di trasformazione fondiaria di queste zone dell'immediato retroterra napoletano, che dovranno essere, poi, collegate alla nostra città con una migliorata rete stradale. A tal fine nello schema di legge speciale si sono inserite alcune opere che riguardano l'Amministrazione provinciale, ma che, in definitiva (per quanto si è detto all'inizio della presente relazione) hanno un peso non indifferente sull'economia napoletana, perchè si tratta di strade che collegano la città con una plaga d'importante sviluppo agricolo e turistico e quindi di rilevante interesse economico per Napoli.

Per quanto riguarda poi gli edifici scolastici, le strade, le fognature, gli ospedali, il nuovo macello e mercato boario, i mercati rionali, il frigorifero dell'attuale mercato ortofrutticolo, la caserma dei pompieri, i cimiteri, l'aeroporto, gli impianti sportivi, il palazzo di giustizia, gli uffici tecnici degli enti interessati a queste opere hanno elaborato delle relazioni particolareggiate che possono essere richieste al Comune da qualunque parlamentare che voglia prenderne visione.

Circa le opere previste per il potenziamento dell'Ente autonomo Volturno, occorre ricordare che esso prima della guerra, sfruttando le concessioni di cui alle leggi 8 luglio 1904 e 5 luglio 1908, aveva una produzione annua di 82 milioni di kwh.

L'opera di ricostruzione degli impianti, posti fuori uso dagli eventi bellici, è tuttora in corso. Allo stato è stata rimessa in funzione la sola centrale idroelettrica di Colli Volturno, che produce 70 milioni di kwh.

Se a questa produzione si aggiunge quella che potrà ottenersi dalla ricostruzione della centrale del 2° salto del Volturno, nonchè dallo sfruttamento del 3° salto e dalla concessione delle acque del Rio Torto, si ha una produzione complessiva di 197 milioni di kwh.

Per la costruzione di tali impianti, la previsione di spesa è:

a) Per il 2° salto Volturno (distrutto dagli eventi bellici), lire 283.000.000;

b) per il 3° salto Volturno (nuovo impianto), lire 811.000.000;

c) per il Rio Torto (nuovo impianto), lire 2.430.000.000.

Pertanto, nello schema di legge speciale, l'Ente autonomo Volturno, che è stato già compreso per la somma di lire 283.000.000 nell'elenco dei danni di guerra, è stato inserito per la somma di 3.240.000.000 nel piano di opere produttive, da finanziare ai sensi dell'articolo 2 dello schema stesso.

La Mostra d'Oltremare — ora Mostra del lavoro italiano all'estero — per la cui sistemazione esiste un programma di lavori predisposto dal suo Consiglio di amministrazione, non può essere trascurata nella richiesta di provvidenze da adottarsi con la legge speciale per Napoli. A prescindere dalla sua funzione specifica, essa ne ha una di grande rilievo nello sviluppo urbanistico della zona occidentale della città, per cui tutto il suo complesso si è inserito nello studio dell'ampliamento di Napoli nella zona di Fuorigrotta-Bagnoli. La sistemazione di tutti gli impianti della Mostra del lavoro italiano all'estero, sono legati ad un programma di vasta portata, che, all'epoca in cui fu studiato, aveva per fine la costituzione dell'Ente Flegreo: programma che non va abbandonato nelle provvidenze che ora si chiedono in quanto, se è vero che la situazione dell'edilizia napoletana sarà avviata a risoluzione con le migliorate condizioni economiche, e fronteggiata con i provvedimenti contingenti di cui si dirà in seguito, è anche vero che nella legge speciale per Napoli bisogna porre le basi per l'opera di risanamento e di ampliamento della nostra città. Il risanamento — che si è impostato con opportuni criteri di larga previsione nel piano regolatore del 1915, del quale è da auspicare la sollecita approvazione perchè Napoli non resti senza una norma urbanistica adeguata alle attuali sue esigenze — va, per il momento, limitato, per ragioni di economia, alla realizzazione del piano di ricostruzione del rione Porto, Mercato e Pendino; e, fra le zone d'ampliamento, la prima da realizzare è senza dubbio quella relativa alla parte occidentale della città, con la creazione del rione Fuorigrotta-Bagnoli, di cui è stato studiato il piano particolareggiato che prevede la costruzione di circa 60 mila vani.

Il problema dell'acquedotto sussidiario, sebbene appaia risolto in altra sede e l'opera tra quelle da finanziare con i fondi della Cassa per il Mezzogiorno, è di così vitale importanza

per la nostra città, che non si è voluto ometterlo dalle provvidenze previste nell'articolo 2 dello schema di legge speciale per Napoli.

Per i nuovi impianti ferroviari, che interessano più da vicino la vita della nostra città, con speciale riferimento all'inderogabile sistemazione di tutto il complesso della stazione, si è prevista la spesa di 5.600.000.000.

Per quanto riguarda l'Azienda autofilotraviaria, che è stata già compresa nell'elenco dei danni di guerra di cui all'articolo 1° dello schema, le sue esigenze hanno trovato opportuno accoglimento nel gruppo delle opere produttive di più diretto rendimento dell'economia napoletana. Sarà così consentita alla Azienda l'attuazione del programma di potenziamento di un servizio di tanta importanza cittadina.

L'importo totale del piano organico di opere, da finanziare secondo previsto all'articolo 2 dello schema, ammonta a lire 102.390.000.000 (centoduemiliarditrecentonovantamiliardi).

* * *

Il terzo gruppo dei provvedimenti che s'invocano con la legge speciale per Napoli si riferisce a leggi già esistenti, le quali dovrebbero essere rese più operanti per la nostra città e per la sua zona d'influenza.

Di questo terzo gruppo di provvidenze fanno parte alcune agevolazioni fiscali a favore delle iniziative di più diretto rendimento della economia napoletana.

Particolare rilievo va dato alle richieste che s'intendono fare per lo sviluppo dell'attività edilizia. La situazione edilizia napoletana è, come è noto, effetto della carenza dell'economia della nostra città. Essa risentirà perciò i benefici effetti prodotti dalla realizzazione delle opere che dovranno potenziare i vari settori delle attività produttive, specie per quanto riguarda il Porto, le industrie e l'agricoltura. D'altra parte, le condizioni dell'edilizia della nostra città sono talmente gravi che non si può attendere l'azione indiretta delle migliorate condizioni economiche cittadine sul problema dell'abitazione. Esse reclamano un intervento immediato al fine di risolvere, sia pure parzialmente, quest'angosciosa situazione. Poichè alla costruzione delle case provvedono direttamente lo Stato, l'edilizia

sovvenzionata ed i privati, i provvedimenti che si chiede vengano adottati per la nostra città riguardano appunto l'edilizia statale, l'edilizia sovvenzionata e l'edilizia privata.

Il diretto intervento dello Stato dovrebbe mirare alla costruzione di alloggi per i senza-tetto, intendendo per tali non soltanto i 13 mila napoletani che vivono ancora nelle grotte e nei ricoveri di fortuna ma anche i più bisognosi di provvedimenti immediati tra coloro che si ammassano in abitazioni insalubri, anti-gieniche e molto spesso pericolanti e sono minacciati, appunto per le precarie condizioni statiche degli immobili in cui vivono, di rimanere da un momento all'altro senza casa. Sarebbe opportuno che alcuni di questi fabbricati sorgessero nell'ambito del piano di ricostruzione (via Marittima) per accogliere parte di coloro che dovranno lasciare le loro abitazioni per l'attuazione del piano stesso.

Per quanto riguarda l'edilizia sovvenzionata, noi chiediamo che i fondi finora assegnati a Napoli, per effetto delle leggi esistenti, vengano notevolmente aumentati, portandoli alle realistiche esigenze della nostra città. La recente esperienza fatta in occasione della distribuzione dei contributi stabiliti dalla legge 2 luglio 1949, n. 408, ci ha mostrato che a Napoli non solo non si è fatto alcun trattamento preferenziale, che sarebbe stato giustificato dalla sua grave situazione edilizia, ma si è dato meno che a Roma e ad altre città italiane. Tale ingiusto trattamento sarà evitato con la assegnazione a Napoli di contributi cui corrisponde un valore capitale di 3 miliardi annui.

Per incrementare l'attività dell'iniziativa privata, si propone l'assegnazione di contributi d'incoraggiamento per tutti coloro che costruiscono case di abitazioni che abbiano particolari requisiti, in analogia a quanto previsto dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 8 maggio 1947 (articolo 3 dello schema).

I suddetti provvedimenti a favore dell'edilizia dovranno mirare a portare il numero di vani annui, che normalmente ed in media si realizzano nella nostra città (numero che ha rare volte superato i cinque mila, e questo si può ritenere il limite massimo che può raggiungere l'economia napoletana), a circa 10.000 in modo da poter sopperire almeno alla ri-

chiesta dovuta all'incremento demografico, che, come è noto, a Napoli raggiunge circa 10.000 anime ogni anno.

* * *

Ancora per quanto riguarda l'edilizia ed in modo particolare l'edilizia sovvenzionata, nella legge speciale è inserito l'articolo 4 del tenore seguente:

« Agli enti, società, cooperative, ecc., cui per le leggi vigenti sono assegnati contributi di annualità da parte dello Stato per la costruzione di case economiche e popolari nella città di Napoli, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere mutui anche in deroga ai propri ordinamenti. Tali mutui sono garantiti dallo Stato e l'assunzione della garanzia statale sarà effettuata con decreti del Ministro del tesoro, di concerto con quello dei lavori pubblici ».

Ora, come è noto, il testo unico dell'edilizia popolare ed economica del 28 aprile 1938, n. 1161, stabilisce che i mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti devono essere assunti e garantiti dai Comuni. È vero che col decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 dicembre 1947 venne modificata la suddetta disposizione, autorizzandosi la Cassa depositi e prestiti a concedere mutui anche su ipoteca di primo grado, ma sta di fatto che ciò praticamente non è mai avvenuto.

Date le condizioni deficitarie del bilancio del Comune, gli enti e le società i quali, in seguito all'assegnazione di contributi, potrebbero dare un cospicuo incremento alla costruzione edilizia cittadina, verrebbero a trovarsi nella impossibilità di contrarre mutui con la Cassa depositi e prestiti e dovrebbe far capo ad altri istituti di credito i quali offrono in generale condizioni più onerose della Cassa depositi e prestiti o concedono addirittura il mutuo in cartelle, con sensibile scarto sul loro valore nominale, il che porta una forte decurtazione sul capitale mutuato. Ciò spiega la opportunità del su riportato articolo 4 dello schema.

* * *

Sempre in riferimento alla edilizia, occorre ricordare che le norme per agevolare la ricostruzione di abitazioni distrutte da eventi bel-

lici e per l'attuazione dei piani di ricostruzione sono sancite nella legge 25 giugno 1949, n. 409. Si è ritenuto che per la nostra città l'articolo 1 di questa legge debba modificarsi nel senso di portare, anche per i lavori di ricostruzione di fabbricati distrutti, il contributo statale dal 4 al 5 per cento.

La predetta legge prevede per la nostra città un contributo del solo 4 per cento della spesa riconosciuta ammissibile per la ricostruzione, mentre invece eleva questo contributo al 5 per cento per i fabbricati da ricostruire nei Comuni in cui si siano verificate distruzioni superiori al 75 per cento dei vani destinati ad abitazione preesistenti agli eventi bellici.

Ora non vi è dubbio che le condizioni edilizie della nostra città, già gravi prima della guerra, a causa degli eventi bellici, sono diventate gravissime al punto tale da potersi riguardare la nostra situazione come quella dei centri urbani che hanno subito le più forti distruzioni: è quindi un atto di equità che si invoca, pienamente giustificato dall'attuale stato di Napoli.

Inoltre, il comune di Napoli è escluso dalla applicazione dell'articolo 2, il quale prevede la concessione da parte del Ministero dei lavori pubblici di un contributo in capitale nella misura dell'80 per cento della spesa di un milione per ogni unità immobiliare di abitazione, per i Comuni la cui popolazione, risultante dal censimento del 1936, è inferiore a 10 mila abitanti, o per quelli che, pur avendo una popolazione superiore ai 10 mila abitanti, abbiano avuto un coefficiente di distruzioni superiore al 75 per cento.

La nostra città non si trova in alcuna di queste due condizioni e, quindi, come si è detto innanzi, è esclusa dalle agevolazioni previste dall'articolo 2 della legge. Ma anche qui valgono le considerazioni innanzi svolte sulle gravissime condizioni edilizie della nostra città, per cui si ritiene equo invocare anche per Napoli l'applicazione di detto articolo.

Questi provvedimenti formano oggetto dell'articolo 5 dello schema.

E, sempre a proposito della legge n. 409, appare quanto mai opportuno insistere sull'assoluta necessità o urgenza che venga provveduto, con la sostituzione del Ministero dei lavori pubblici al Comune, all'attuazione del

piano di ricostruzione dei quartieri Porto, Mercato, Pendino e adiacenze, di cui fa parte la via Marittima; piano che, come è noto, risulta approvato fin dal 26 settembre 1946. E non è inutile insistere ancora sul fatto che all'attuazione di questo piano è legato lo sviluppo ed il potenziamento del nostro porto (specie per quanto riguarda gli impianti ferroviari), e quindi lo incremento di una delle attività fondamentali, se non la prima, dell'economia napoletana.

* * *

Sempre allo scopo di incrementare le costruzioni edilizie della nostra città, si propone, infine, che nella legge speciale venga inserito un articolo, e propriamente l'articolo 6, con il quale la costruzione di case a carattere popolare ed economico, anche se eseguito da privati e da enti non previsti dall'articolo 16 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1161, sia ritenuta utile all'interesse generale e ciò ai fini dell'applicazione dell'articolo 22 della legge 2 luglio 1949, n. 408, per quanto riguarda le espropriazioni occorrenti per la costruzione di case.

È noto infatti che una delle più serie difficoltà che deve superare il costruttore di fabbricati è quella della ricerca delle aree edificatorie, anche perchè il valore dei suoli è stato elevato in questi ultimi anni in rapporto alla richiesta che se ne è avuta per l'attuazione del Piano Fanfani e della legge Tupini. Ecco perchè provvidamente l'articolo 22 della legge n. 408 prevede la espropriazione anche da parte di privati, subordinando questa, però, al riconoscimento dell'interesse generale, da ottenersi con decreto del Prefetto.

Ora, per rapidità di procedura, con l'articolo 6 dello schema di legge speciale si chiede che questo riconoscimento avvenga *ope legis*.

* * *

Un articolo della legge speciale per Napoli va assegnato all'Ente autonomo Volturmo.

Perchè l'Ente possa tuttora rispondere alle finalità di pubblico interesse per le quali il legislatore ne volle nel 1904 la costituzione,

occorre incrementare la produzione e quindi assicurare ad esso le possibilità di derivazione di acque e lo sfruttamento delle forze endogene nella Regione Campana.

Per quanto riguarda le derivazioni di acque, è necessario concedere all'Ente tutta la forza motrice ancora ricavabile dalle acque del fiume Volturmo e suoi affluenti, nonché dal Rio Torto. Sarebbe poi opportuno che all'Ente medesimo fosse assicurata la concessione delle acque del Biferno, per lo sfruttamento del salto previsto nella costruzione dell'Acquedotto sussidiario campano. Che anzi, al riguardo, la concessione andrebbe estesa allo sfruttamento della forza idraulica ricavabile in genere dalle acque degli acquedotti della città di Napoli.

Inoltre, poichè esistono concessioni assegnate a enti e privati, e non utilizzate, va promosso un provvedimento legislativo che, a simiglianza di quanto venne già disposto per l'Ente siciliano di elettricità, assicuri alla E.A.V. il subingresso dell'Ente stesso in tutti i casi di decadenza da concessioni di derivazioni idrauliche per produzione di energia elettrica nella Campania, Abruzzi e Molise.

Infine, occorre dare all'Ente l'autorizzazione a sviluppare la sua rete di distribuzione anche fuori dell'ambito del Comune di Napoli e prevalentemente per scopi di pubblica utilità (bonifiche, irrigazioni, stabilimenti pubblici, illuminazione pubblica, ecc.).

Al fine di ottenere quanto innanzi specificato si propone l'articolo 10 dello schema.

* * *

Particolare rilievo è stato dato nello schema di legge speciale per Napoli ai problemi attinenti allo sviluppo industriale del Mezzogiorno. Qui, più che altrove, valgono le considerazioni innanzi svolte a proposito della opportunità d'inserire il problema napoletano in quello del suo *hinterland* economico, essendo inconcepibile un'industria che non interessi il mercato di vaste zone più o meno prossime al centro in cui opera. Si aggiunga che nella Campania si concentrano quasi esclusivamente i più grandi complessi industriali del Mezzogiorno.

Nel piano di opere produttive da finanziare, secondo previsto nell'articolo 2 dello schema,

si sono inclusi lavori, come l'ampliamento della zona industriale, il porto e la zona franca, di più diretto interesse per lo sviluppo delle attività industriali della nostra regione. E non è superfluo sottolineare il fatto che l'esecuzione del piano di opere pubbliche mira a creare migliori condizioni di vita della popolazione napoletana, il che, senza dubbio, renderà possibile la formazione dell'ambiente che consentirà il sorgere e lo svilupparsi di nuove industrie.

Per la conservazione di quelle esistenti è necessario rendere davvero operanti le norme legislative finora emanate, ed a tal fine, nello schema di legge speciale per Napoli si propongono alcuni articoli, tra cui l'11°, che riguarda l'obbligatorietà delle quote di ordinazioni di lavori e forniture riservate alle industrie ed ai cantieri dell'Italia meridionale.

Come è noto, esistono disposizioni legislative (decreto-legislativo luogotenenziale 14 giugno 1945, n. 374; decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato, 15 novembre 1946, n. 503; decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 18 febbraio 1947, n. 40), con le quali vengono riservate agli stabilimenti industriali del Mezzogiorno un sesto delle commesse ordinate alle industrie.

L'applicazione di queste norme legislative ha presentato non poche difficoltà. Può dirsi anzi che esse sono state ben poco operanti per le nostre industrie, e ciò perchè, di fronte alle richieste degli industriali di tenere nella dovuta considerazione le aziende meridionali, le amministrazioni statali interessate hanno opposto il carattere facoltativo delle quote di riserve.

Occorre perciò sostituire alla facoltà l'obbligo, anche perchè l'entità delle commesse che verrebbero assegnate alle industrie meridionali, con la rigorosa applicazione della legge del « sesto », è davvero notevole, potendo raggiungere la cifra di circa 20 miliardi all'anno. Pur essendo a conoscenza che è stato presentato al Parlamento un disegno di legge che accoglie in parte le richieste formulate con i primi tre commi dell'articolo 11 dello schema, si è ritenuto di conservarli anche ai fini della determinazione delle zone da comprendersi nell'Italia meridionale ed insulare, visto che tra queste ci si ostina a comprendere territori

che non hanno mai fatto parte del Mezzogiorno, come l'Isola d'Elba!

In particolare, per quanto si riferisce alle leggi « del sesto », l'articolo 11 dello schema:

a) fa obbligo ai vari Dicasteri interessati di inserire nei loro stati di previsione i prospetti delle ordinazioni con l'indicazione delle aziende fornitrici, in modo da rendere possibile il controllo preventivo da parte del Parlamento della fedele esecuzione della legge;

b) fa analogo obbligo per i bilanci consuntivi;

c) esclude dalle gare per le forniture le ditte puramente commerciali, riservando le ordinazioni alle aziende che possiedono in proprio impianti industriali tecnicamente organizzati. E ciò allo scopo di evitare che intermediari meridionali forniscano allo Stato materiali acquistati nel Nord.

Nello stesso articolo 11 sono previsti analoghi provvedimenti per quanto riguarda la legge del « terzo », ossia il decreto legislativo 18 marzo 1949, n. 75, che faceva obbligo che un terzo del tonnello, comunque e da chiunque commesso ai cantieri italiani, dovesse essere fornito dai cantieri dell'Italia meridionale.

Va qui ricordato che la legge « del terzo » si applica soltanto agli scafi, mentre invece si ritiene opportuno chiedere che la legge stessa venga estesa agli allestimenti in genere ed agli apparati motori in ispecie, per i quali dovrebbe farsi obbligo all'I.R.I. di riattrezzare i propri impianti in Napoli e provincia, in vista della costruzione di detti apparati motori.

* * *

L'articolo 12 dello schema di legge riguarda le agevolazioni fiscali integrative di quelle previste dall'articolo 2 del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1598, e particolarmente la riduzione a metà dell'I.G.E. e la registrazione a tassa fissa per gli acquisti di materiali da costruzione e macchinari destinati alla riattivazione degli impianti industriali della Italia meridionale.

Sempre al fine di agevolare la ripresa industriale di Napoli e Comuni della provincia, con lo stesso articolo 12 si chiede che sia consentita la richiesta nominativa del personale operaio.

* * *

In considerazione del fatto che, per procurarsi i fondi occorrenti ad operazioni non previste nella legge speciale, il comune di Napoli potrà essere indotto ad emettere obbligazioni, con l'articolo 18 dello schema si è inteso provocare particolari agevolazioni fiscali atte ad incoraggiare i sottoscrittori ed a ridurre il costo delle operazioni per il Comune stesso.

Non si può più pensare ad un riassetto delle industrie napoletane senza avere assicurato la riorganizzazione e la riattrezzatura degli impianti che fanno capo al gruppo I.R.I. Nella sola zona di Napoli gli stabilimenti di questo gruppo hanno occupato fino a 32 mila operai, ora ridotti, con i successivi licenziamenti, a poco più della metà. Si tratta di un grosso problema all'ordine del giorno da alcuni anni e che, nonostante le promesse e le assicurazioni degli organi responsabili, può dirsi sia stato avviato appena a soluzione.

Se esaminiamo la situazione delle industrie meccaniche napoletane facenti capo all'I.R.I. troviamo che esse erano orientate verso le produzioni di guerra: Baia produceva siluri, Pozzuoli e la O.M.F. cannoni, Pomigliano d'Arco motori di aviazione, la Navalmeccanica naviglio da guerra, mentre la Bacini e Scali ed il Cantiere Vigliena riparavano, rispettivamente, sommergibili ed idrovolanti.

Alcune opere per trasformare gli impianti sono state compiute; altre sono in programma. Ma la situazione permane sempre grave. Occorre, pertanto, accelerare il lavoro di riattazione degli stabilimenti ed a tal fine si propone l'articolo 14 dello schema di legge.

Il primo comma di questo articolo fa obbligo all'I.R.I. di apprestare, nel termine di sei mesi dall'entrata in vigore della legge speciale, un concreto programma di riorganizzazione ed integrazione di tutte le aziende produttive, ad esso comunque collegate, nel Mezzogiorno d'Italia. Nè possono esservi dubbi circa la facoltà del Governo di disporre che l'I.R.I. appresti questo programma, in quanto, nell'articolo 1, terzo capoverso, del decreto legislativo 12 febbraio 1948, n. 51, che approva lo Statuto dell'I.R.I., è detto che « spetta al Con-

siglio dei Ministri di stabilire nell'interesse pubblico l'indirizzo generale dell'attività dell'Istituto ».

Lo sviluppo dell'agricoltura nelle zone dello *hinterland* economico della nostra città richiederà molti mezzi meccanici, e, per fare in modo che le industrie abbiano uno sbocco e un proprio mercato nel settore agricolo, il secondo capoverso dello stesso articolo 14 dello schema prevede la creazione di un ente per la meccanizzazione dell'agricoltura, il quale abbia per compito la diffusione delle macchine agricole in tutto il Mezzogiorno; diffusione che sarà assicurata mediante opportune firme di credito a lunga scadenza con garanzia dello Stato. Contemporaneamente l'I.R.I. dovrebbe attrezzare i suoi stabilimenti in Napoli e provincia per la costruzione delle dette macchine agricole.

* * *

Come è noto, l'articolo 9 del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1598, autorizza le sezioni di credito industriale del Banco di Napoli a concedere per la costruzione e l'attivazione di nuovi stabilimenti industriali nel Mezzogiorno una somma che è poi risultata assolutamente insufficiente alle richieste.

Infatti, dalla relazione presentata al Congresso degli Ingegneri industriali - Sezione Industrializzazione del Mezzogiorno (Milano, novembre 1949) - risulta che, contro 6 miliardi di fondi messi a disposizione dal Banco di Napoli, a norma della legge in parola, erano state avanzate a detto Banco richieste di finanziamento, per la sola Campania, per ben 22 miliardi.

Per tutta l'Italia meridionale, le richieste prese in considerazione hanno raggiunto la cifra di circa 60 miliardi. Sono venute poi altre provvidenze e precisamente quelle stabilite con le leggi 18 aprile 1950, n. 258, e 9 maggio 1950, n. 261; ma si ritiene che anche queste siano insufficienti a soddisfare le richieste avanzate, in quanto risulta che, di fronte alla notizia di nuovi stanziamenti da parte dello Stato, fino al 10 gennaio 1950, sono affluite al Banco di Napoli ulteriori domande per circa 5 miliardi, ed altre ne stanno affluendo: il che dimostra che l'iniziativa privata, se sorretta

ed incoraggiata, è capace, nelle nostre regioni, di considerevoli sforzi.

Per il calcolo delle somme occorrenti per porre la nostra città in condizioni soddisfacenti d'industrializzazione, si è ritenuto accettabile il criterio di computare gli immobilizzi in rapporto alle necessità di dar lavoro ai disoccupati e di assorbimento di parte degli inattivi; criterio che va temperato con le effettive possibilità offerte dalle iniziative interessate agli investimenti industriali.

I tecnici finanziari del Banco di Napoli valutano, allo stato, la capacità di investimento da parte di privati della nostra provincia e nel settore industriale a lire 3 miliardi circa all'anno. Ne viene di conseguenza che, se lo Stato volesse contribuire allo sforzo industriale nella misura prevista dalle leggi 1598, 258 e 261, il suo contributo dovrebbe essere di lire 6 miliardi all'anno, che possono ridursi a lire 5 miliardi annui in considerazione delle opportune svalutazioni dei contributi dei privati. È facile verificare che, con simile stanziamento, ripetuto per 10 anni (lire 50 miliardi in tutto) si assicurerebbe, unitamente ai contributi privati, il riassorbimento dell'attuale disoccupazione, che si valuta, nel settore dell'industria, ad 80.000 unità, per la sola città di Napoli.

È questo dunque il contributo che, con l'articolo 15 dello schema di legge, si è chiesto allo Stato per finanziamenti da concedersi a nuove unità industriali (anche se comprese in complessi già esistenti), da costruirsi in Napoli e nella sua provincia.

Dei crediti di cui alla legge per Napoli, dovrebbero fruire anche le medie e piccole aziende industriali e gli impianti semindustriali (frigoriferi e simili).

I fondi di cui sopra dovrebbero essere amministrati e distribuiti ai richiedenti a cura della Sezione di credito industriale del Banco di Napoli, il cui Comitato tecnico consultivo, di cui all'articolo 63 dello Statuto del Banco di Napoli, approvato con decreto ministeriale 11 marzo 1948, capo X, sezioni speciali, lettera D, andrebbe integrato con altri elementi.

* * *

Per la valutazione esatta dell'importanza che ha l'artigianato nell'economia napoletana,

è opportuno tenere presente che le forze artigiane operanti nella provincia di Napoli ammontano a complessive 47.400 unità, senza contare che ai margini vive tutta una massa di produttori, non compresi nelle attività artigiane, ma che da queste traggono i loro mezzi di vita.

Questo artigianato, però, va deperendo di anno in anno, non perchè sostituito da altre forme economiche — l'industria, per esempio — più progredite, sibbene perchè soffocato da una pressione fiscale, che esso non può sostenere per la sua costituzione gramata, e da una legislazione sociale che, mentre non è atta a dar sollievo ai lavoratori addetti, rende la vita impossibile a piccole aziende incapaci di sostenere il peso di un ragioniere-contabile. Il risultato di questa doppia pressione è l'aumento della disoccupazione, che eccede quella registrata dagli uffici di collocamento; un disagio economico crescente; una condizione morale sempre più bassa nel nostro popolo.

L'industrializzazione non risolverà mai il problema che deriva dal deperire lento ma sicuro dell'artigianato; in primo luogo perchè, come le grandi industrie hanno bisogno di piccole e medie industrie tributarie e complementari, così l'economia industriale nel suo complesso è monca se non accompagnata da quella artigiana; ma soprattutto perchè in una città ed in una provincia come quella di Napoli, a rapidissimo incremento demografico, non è immaginabile uno sviluppo industriale che basti da solo ad assorbire la popolazione attiva (potenziale) che si va formando ad ogni leva del lavoro. Infine, va tenuto presente il carattere individualistico fantasioso, intraprendente ed indipendente del nostro popolo, il quale si accorda assai meglio con l'impresa artigiana che non con la disciplina industriale.

Occorre, pertanto, intervenire coraggiosamente in favore dell'artigianato se non si vuole che questo sparisca, come s'è già più che dimezzato negli anni seguiti all'unificazione nazionale. Forse il problema dell'artigianato — problema di ceto medio — andrebbe risolto definitivamente su basi nazionali; poichè, quel ch'è vero per Napoli, è vero, nella specie, in tutto il Mezzogiorno e non solo pel Mezzogiorno d'Italia. Ma il problema esorbita dal

quadro che noi ci siamo imposto. Per quanto si riferisce a Napoli, si sono qui avanzate richieste il cui carattere radicale può preoccupare i più timidi e non solo i più timidi. Ma quando si tratta di provvedere all'avvenire di una così larga frazione di un popolo lavoratore, non ci si può arrestare di fronte a preoccupazioni d'ordine formale.

Ecco perchè si è ritenuto di proporre l'articolo 16, che prevede particolari agevolazioni fiscali a favore dell'artigianato e l'estensione alle aziende artigianali dei benefici accordati agli stabilimenti industriali dagli articoli 2 e seguenti della legge 1598; nonchè l'articolo 17 che istituisce una speciale sezione di credito artigiano presso il Banco di Napoli e una scuola artigiana.

* * *

Per potenziare il turismo, a parte il fatto che esso ritrarrà sempre un maggiore incremento dalle migliorate condizioni generali della città e del suo retroterra, nell'articolo 19 dello schema di legge speciale per Napoli ha trovato posto la costituzione di un Ente autonomo termale, essendo la provincia di Napoli assai ricca di sorgenti termali, aventi qualità terapeutiche e varietà di tipi eccezionali, ubicate in località incantevoli. L'Ente dovrebbe coordinare e sviluppare tutte le attività in questo settore, con la valorizzazione delle acque termali di Castellammare di Stabia, del Chiatamone, di Pozzuoli, di Agnano, di Ischia, ecc.

* * *

I provvedimenti, previsti agli articoli 20 e 21 dello schema di legge, riguardano la sistemazione della finanza comunale. Come è noto, lo spareggio del nostro bilancio è andato sempre più aumentando in questo dopoguerra, e, senza fare eccessivo pessimismo, può dirsi che negli anni a venire si avvierebbe a cifre assolutamente incolmabili, se non si agisse a tempo con provvidenze di carattere straordinario, che vanno appunto comprese tra quelle che si chiedono con la legge speciale.

Infatti, dal *deficit* di circa un miliardo di lire svalutate dai bilanci dell'anteguerra, abbiamo avuto:

1.725 milioni nel 1946; 4.780 milioni nel 1947; 6.123 milioni nel 1948; 9.381 milioni nel 1949; e 10.086 milioni nel bilancio di previsione del 1950.

Questo aggravarsi del *deficit* sta a dimostrare che si va sempre più accentuando la sproporzione tra le entrate e le uscite; che questa sproporzione non è sanabile con i mezzi ordinari del bilancio e tanto meno con le risorse della economia napoletana, la quale versa nel noto stato di depressione.

Per quanto si sia convinti che le migliorate condizioni economiche della città produrranno il loro benefico effetto anche sul bilancio comunale, pur tuttavia la situazione di questo bilancio è tale da richiedere urgenti provvidenze.

Queste provvidenze possono riassumersi: nell'accollo allo Stato delle spese: per la sicurezza e giustizia; per la pubblica istruzione; per la pubblica beneficenza; per il servizio della leva militare, per la revisione delle liste elettorali; per le elezioni regionali ed amministrative; nonchè del *deficit* dell'Azienda autofilotraviaria.

All'introito delle altre somme occorrenti per superare l'attuale spareggio dovrebbe provvedersi con un complesso di provvedimenti che vanno dalla revisione del sistema di attribuzione al Comune dell'imposta generale sulla entrata, all'aumento della compartecipazione ai pubblici spettacoli; all'adeguamento delle imposte di consumo sul gas e sulla luce; alla applicazione della imposta di consumo sugli apparecchi e sul consumo del « liquigas » e del « pibigas »; alla compartecipazione delle tasse gravanti sulle bevande a base di caffè, sulla vendita del sale e sui proventi del gioco del lotto, sugli introiti delle schedine del totocalcio e sulla vendita dei generi di monopolio ed, infine, all'adeguamento della compartecipazione sulla tassa di circolazione con la provincia.

Altri provvedimenti richiesti per il risanamento della finanza locale riguardano l'eliminazione della residuale somma di un mi-

liardo e mezzo del debito contratto nel 1948 per far fronte all'aumento degli stipendi ai propri dipendenti, ed il pagamento di una percentuale non inferiore al 50 per cento sulla quota di ammortizzo di una serie di mutui contratti dal Comune di Napoli, in maggioranza con la Cassa depositi e prestiti, per un importo di circa 6 miliardi e mezzo.

* * *

Per una rapida attuazione delle opere previste nello schema di legge, si è reputato necessario proporre l'articolo 22, con il quale le opere stesse sono dichiarate di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili per il periodo di anni dieci dall'entrata in vigore della legge speciale.

A questo articolo 22 vanno logicamente collegati, sebbene sia parso più opportuno inserirli altrove nel testo, gli articoli 7, 8 e 9 relativi allo snellimento della procedura per la realizzazione dei piani di ricostruzione e dei piani regolatori. La città di Napoli, per la sua configurazione, per il suo disordinato sviluppo urbanistico, per le condizioni della sua viabilità ha, più di ogni altra, bisogno di simili

strumenti tecnici; e quivi, più che altrove, sono di intralcio le norme di realizzazione di simili piani, contenute nelle fin troppo numerose — e spesso contraddittorie — norme di legge sulla materia. Il piano di ricostruzione dei rioni Porto-Mercato ed adiacenze, per non citare che quello in vigore, non ha mai potuto essere realizzato, soprattutto perchè le norme della legge urbanistica del 17 agosto 1942, n. 1150, alle quali ci si deve riportare per la sua pratica attuazione, creano tale selva di ostacoli alla buona volontà ed all'iniziativa di privati ed enti pubblici, da frustrare ogni tentativo di realizzazione. Si è ritenuto pertanto opportuno proporre di trasformare in « piani di bonifica » quelli « di ricostruzione » e regolatori, al fine di poter regolare la materia con più agili strumenti legali, peraltro vigenti e già applicati con successo proprio a Napoli, tanto per la bonifica del quartiere « Carità » quanto per quella di Fuorigrotta. Circa il finanziamento delle opere relative, basta, una volta dato al Comune l'adatto strumento legale, l'iniziativa privata congiunta a quella del Comune stesso, come si è visto nei casi sopra citati.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Riparazioni e ricostruzione d'immobili, impianti ed opere pubbliche distrutti o danneggiati per eventi bellici

È assunta a totale carico dello Stato la spesa per l'esecuzione dei lavori occorrenti per riparare o ricostruire, nel territorio amministrativo della città di Napoli e nel suo immediato retroterra, la cui confinazione sarà determinata di accordo fra i competenti Ministeri, gli immobili, gli impianti per produzione o adduzione di acqua ed energia elettrica, i tracciati stradali, le opere di bonifica (ivi comprese quelle del bacino inferiore del Volturno) e le installazioni fisse dei servizi ferroviari, feretrotramviari, filoviari e funicolari, distrutti o danneggiati a causa di eventi bellici, di cui all'allegato A) della presente legge. I relativi progetti di ripristino saranno coordinati, in quanto possibile, sia alle esigenze di sopravvenuti piani regolatori o di bonifica o di ricostruzione, sia a quelle del necessario aggiornamento delle opere ed impianti suddetti.

Il Ministero del tesoro ed i Ministeri dei lavori pubblici, dell'agricoltura e foreste, dei trasporti, e della pubblica istruzione, ciascuno per la parte di sua competenza, sono autorizzati a provvedervi nei limiti di spesa complessivamente, di lire 15.408.619.000 da iscriversi per un quinto nei loro stati di previsione dell'esercizio 1951-52 e per altri quattro quinti in nove quote annue eguali, fino a tutto l'esercizio 1960-61.

La esecuzione dei lavori è demandata agli organi tecnici degli enti cui gli anzidetti immobili, impianti, strade, opere ed installazioni appartengono, sotto la vigilanza degli organi centrali o periferici competenti per legge.

Art. 2.

Finanziamento di opere produttive.

In relazione al nuovo piano organico di opere pubbliche e di potenziamento dell'eco-

nomia produttiva napoletana, predisposto dal comune di Napoli, di concerto con l'Amministrazione provinciale e con le altre amministrazioni interessate, e di cui all'allegato B) della presente legge, la Cassa depositi e prestiti e gli Istituti di credito di diritto pubblico ed equiparati sono autorizzati a concedere ai detti enti, anche in deroga ai propri statuti, i mutui all'uopo necessari, da estinguersi nel periodo massimo di anni trentacinque, salvi i casi per i quali siano previste maggiori facilitazioni.

Al pagamento delle quote di ammortamento provvederà lo Stato e, per ciascun mutuo, il Ministero del tesoro è autorizzato ad iscrivere nel proprio bilancio il relativo onere annuo.

Art. 3.

Contributi statali di incoraggiamento alle costruzioni edilizie per le classi meno abbienti.

Per intensificare la costruzione di case destinate alle classi meno abbienti nel territorio amministrativo del comune di Napoli, il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a concedere, di concerto con il Ministero del tesoro, ai privati ed ai consorzi edilizi, che entro dieci anni dall'entrata in vigore della presente legge inoltrino i relativi progetti e ne imprendano la effettiva esecuzione, speciali contributi di incoraggiamento, nelle seguenti misure: a) lire 150.000 per ogni appartamento di una stanza ed accessori, di superficie massima netta di mq. 40; b) lire 200.000 per ogni appartamento di due stanze ed accessori, di superficie massima netta mq. 50; c) lire 250.000 per ogni appartamento di tre stanze ed accessori, di superficie massima netta mq. 65; d) lire 300.000 per ogni appartamento di quattro stanze ed accessori, di superficie massima netta mq. 80; e) lire 350.000 per ogni appartamento di cinque stanze ed accessori, di superficie massima netta mq. 110.

Per la concessione di tali contributi, la cui somministrazione sarà graduata in relazione all'effettivo avanzamento dei lavori, secondo criteri riservati al discrezionale avviso del locale Provveditorato alle OO. PP., è autorizzata la spesa di lire un miliardo, da

isciversi, in cinque quote annue eguali, negli stati di previsione del detto Ministero relativi agli esercizi del primo quinquennio, riportandosi poi, di anno in anno, negli stati di previsione degli esercizi successivi i residui non utilizzati, fino al termine del decennio innanzi considerato.

Art. 4.

Mutui di favore garantiti dallo Stato.

Agli enti, società, cooperative, ecc., cui per le leggi vigenti sono assegnati contributi di annualità da parte dello Stato per la costruzione di case economiche e popolari nella città di Napoli, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere mutui anche in deroga ai propri ordinamenti. Tali mutui sono garantiti dallo Stato e l'assunzione della garanzia statale sarà effettuata con decreti del Ministro del tesoro, di concerto con quello dei lavori pubblici.

Art. 5.

Misura ed applicazione degli altri contributi statali nelle ricostruzioni in genere.

Fermo il disposto del precedente articolo 1, per gli immobili, impianti, opere pubbliche ed installazioni fisse ivi considerati, il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato, nei casi di ogni altra ricostruzione, da chiunque eseguita, di fabbricati distrutti o gravemente danneggiati in conseguenza di eventi bellici entro il territorio amministrativo del Comune di Napoli, a elevare dal quattro al cinque per cento il contributo di cui all'articolo 1 della legge 25 giugno 1949, n. 409; e si intendono estese a tali ricostruzioni anche le provvidenze concesse con l'articolo 2 della legge medesima.

Art. 6.

Case popolari ed economiche.

La costruzione di case a carattere popolare ed economico, anche se eseguita da privati o da enti non previsti nell'articolo 16 del testo unico approvato con regio decreto 28 aprile

1938, n. 1165, è ritenuta utile nell'interesse generale a tutti gli effetti delle leggi vigenti.

La disposizione del presente articolo è limitata alle costruzioni che abbiano effettivo inizio nel territorio amministrativo del comune di Napoli entro l'anno 1960, o che risultino ultimate entro il 31 dicembre 1962.

Art. 7.

Misure per lo snellimento della procedura per la esecuzione dei piani di ricostruzione in atto.

Il piano di ricostruzione della via Marittima, già approvato con decreto del Ministro dei lavori pubblici del 27 settembre 1946, n. 2101, non esclusi i piani di lottizzazione ad esso relativi, che siano, comunque, in corso di approvazione al momento dell'entrata in vigore della presente legge, e le eventuali future variazioni a detto piano che potranno essere regolarmente approvate, sono mutati in piani di bonifica e di risanamento, che il comune di Napoli potrà attuare nel termine di venti anni o direttamente o a mezzo di concessionari, espropriando tutti gli stabili e tutte le aree in essi compresi, ancorchè destinati a zone stradali o a costruzioni di opere pubbliche.

La facoltà di espropriare potrà essere dal Comune delegata anche a coloro che abbiano ottenuto la concessione di eseguire in tutto od in parte il piano suddetto.

Art. 8.

Analoghe misure per i piani in corso di approvazione.

Eguale carattere di piani di bonifica e di risanamento con le conseguenziali medesime facoltà del Comune per la loro attuazione, avranno sia le restanti parti del piano di ricostruzione dei quartieri Porto, Mercato e adiacenze, allorchè saranno approvati, sia tutti i piani particolareggiati che saranno redatti per la esecuzione del nuovo piano generale regolatore della città 1945, il quale è tuttora in corso di approvazione da parte del Ministero dei lavori pubblici, nonchè tutti i piani particolareggiati che, durante le more di tale approvazione, potranno essere redatti in esecu-

zione della legge 29 maggio 1939, n. 1208, che approva il piano generale di massima edilizio della città di Napoli.

Art. 9.

Per l'esecuzione dei piani regolatori.

Per la speciale procedura di espropriazione e per la determinazione della indennità degli immobili compresi in quei dei piani di bonifica e di risanamento, contemplati nei precedenti articoli 7 e 8, che saranno stati redatti come piani di ricostruzione di abitati danneggiati dalla guerra, sarà applicato l'articolo 9 del decreto legislativo 1° marzo 1945, n. 154.

Per quelli di quei piani contemplati dagli articoli 7 e 8 medesimi, che potranno essere redatti in esecuzione della legge 29 maggio 1939, n. 1208, si applicheranno le norme di cui nella legge stessa.

Per i piani particolareggiati, che saranno redatti in esecuzione del nuovo piano generale regolatore della città, e che, per il menzionato articolo 8, avranno anche essi carattere di piani di bonifica e di risanamento, saranno applicate le norme che potranno essere stabilite nei relativi provvedimenti di approvazione: in mancanza si applicheranno l'articolo 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892 e gli articoli 12, 13, 17, 18 e seguenti del decreto legge 27 febbraio 1919, n. 219.

Art. 10.

Ente Autonomo Volturno.

Il Governo, per gli scopi di cui agli articoli 18 della legge 8 luglio 1904, n. 351, e 21 della legge 24 marzo 1921, n. 375, è autorizzato a concedere al comune di Napoli, a titolo interamente gratuito, per il periodo massimo consentito dagli articoli 21 e seguenti del testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e con assoluta prelazione su qualsiasi altra richiesta analoga, la facoltà di derivare, a mezzo dell'Ente autonomo Volturno, tutta la forza motrice ancora ricavabile dalle acque del fiume Volturno e suoi affluenti, nonchè del Rio Torto, salve le sole concessioni regolari già in atto.

Il medesimo Ente, nei casi di decadenza, previsti dall'articolo 55 del citato testo unico 11 dicembre 1933, modificato dalla legge 18 ottobre 1942, n. 1434, da concessioni di derivazioni idrauliche per produzione di energia elettrica nelle provincie della Campania, degli Abruzzi e del Molise, si intenderà subentrato di diritto nel godimento ed esercizio di tali concessioni, con tutte le attività e gli oneri ad esse afferenti, compreso fra questi ultimi l'obbligo di corresponsione delle indennità eventualmente spettanti ai concessionari decaduti ai sensi dell'articolo 25 del ripetuto testo unico.

L'Ente autonomo Volturno è inoltre autorizzato all'esercizio di servizi di distribuzione di energia elettrica per scopi industriali e di pubblica e privata utenza nella Regione Campana ed alla costruzione ed esercizio di opere per la produzione e distribuzione di energia ricavabile da forze endogene della Regione stessa.

Art. 11.

Obbligatorietà delle quote di ordinazioni di lavori e forniture riservate alle industrie ed ai cantieri dell'Italia meridionale.

È convertita in obbligo delle Amministrazioni dello Stato l'autorizzazione ad esse conferita dall'articolo 1 del decreto legislativo 18 febbraio 1947, n. 40, per la riserva, a favore degli stabilimenti industriali del Mezzogiorno d'Italia e della Sicilia, di almeno un sesto delle lavorazioni e forniture occorrenti alle Amministrazioni medesime.

Detto obbligo, le cui modalità di adempimento sono disciplinate da apposito provvedimento legislativo, e che s'intende esteso alle Amministrazioni delle ferrovie dello Stato e della marina mercantile, per le forniture previste dai decreti legislativi 14 giugno 1945, n. 374, e 15 novembre 1946, n. 503, va osservato con riguardo ai soli stabilimenti tecnicamente organizzati per la produzione, escluse le ditte che esplicino attività prevalentemente commerciali, e con quote di ordinazioni integrative per la parte riflettente lavorazioni non eseguibili nell'Italia meridionale.

Negli allegati agli stati di previsione ed ai bilanci consuntivi dei Ministeri dei lavori pubblici, dell'industria e commercio, dei trasporti, dell'agricoltura e foreste, della marina mercantile, degli interni e delle finanze dovranno inserirsi i prospetti dimostrativi del prestato adempimento a quanto disposto nel comma che precede.

Analoga documentazione, in ordine alla riserva obbligatoria, a favore dei cantieri dell'Italia meridionale, del 30 per cento delle costruzioni di naviglio mercantile, di cui all'art. 2, penultimo comma, della legge 8 marzo 1949, n. 75, sarà fornita, mediante particolareggiate relazioni annue, dal Comitato costituito ai sensi dell'articolo 3 della legge medesima; e la detta percentuale sarà calcolata in relazione al valore degli elementi del naviglio invece che al loro tonnellaggio.

Art. 12.

Estensione agli appalti delle agevolazioni fiscali del decreto legislativo 14 dicembre 1947 n. 1598 e richieste nominative di personale operaio.

Ad integrazione dei benefici fiscali concessi con l'articolo 2 del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1598, ratificato, con modifiche, dalla legge 29 dicembre 1948, n. 1482, la riduzione a metà dell'imposta generale sull'entrata e la registrazione a tassa fissa, ivi stabilite, rispettivamente, per gli acquisti di materiali da costruzioni e macchinari destinati alla riattivazione di impianti industriali nel Mezzogiorno d'Italia e per gli atti di primo trasferimento dei relativi terreni e fabbricati, sono estese agli appalti comunque riflettenti la realizzazione, entro il 31 dicembre 1960, delle iniziative industriali di cui al citato articolo 2.

Sarà inoltre consentito, nella specie, di inoltrare all'Ufficio regionale del lavoro di Napoli e su dipendenze richieste nominative di personale operaio residente in Napoli ed in altri comuni della provincia.

Art. 13.

Agevolazioni fiscali per emissioni di obbligazioni.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli atti con i quali il comune di Napoli procedesse ad emissioni di obbligazioni, gli

atti con i quali, in relazione alle suddette obbligazioni, concedesse garanzie di iscrizioni o trascrizioni su propri beni patrimoniali, ovvero su beni od impianti di pubblici servizi già da esso Comune gestiti o dei quali procedesse al riscatto, nonché la iscrizione o trascrizione di ogni relativa formalità presso la Conservatoria dei registri immobiliari sono sottoposti alle imposte, rispettivamente, di registro ed ipotecaria nella misura fissa di lire 200; e ciò per le emissioni deliberate entro il 31 dicembre 1962, e fino a concorrenza della somma complessiva di cinque miliardi.

Son salvi i diritti e compensi a favore degli uffici del registro e degli uffici dei registri immobiliari e gli emolumenti a favore dei conservatori di questi diritti.

È concessa l'esenzione dall'imposta di ricchezza mobile e da ogni altra imposta presente e futura sugli interessi delle obbligazioni che il comune di Napoli emettesse nei limiti di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 14.

Aziende produttive collegate all'I.R.I. — Costituzione di un Ente autonomo per la meccanizzazione razionale delle culture agricole.

Il Consiglio dei Ministri disporrà che, nel termine di mesi sei dall'entrata in vigore della presente legge, l'Istituto per la ricostruzione industriale (I.R.I.) appresti un concreto programma di riorganizzazione e integrazione di tutte le aziende industriali produttive, ad esso comunque collegate, site nel Mezzogiorno d'Italia, riservandosi a successivi decreti ministeriali le disposizioni necessarie a tradurre in atto il programma medesimo.

Sarà inoltre prediposto, nello stesso termine di mesi sei, la costituzione con sede in Napoli di uno speciale Ente autonomo per la razionale meccanizzazione delle culture agricole nell'Italia meridionale, allo scopo di promuovere una migliore utilizzazione degli impianti industriali esistenti in questo settore e di potenziarne l'ulteriore sviluppo. Le spese per la creazione ed il funzionamento di tale Ente cederanno, in parti eguali, a carico dei bilanci dei Ministeri dell'industria e commercio e dell'agricoltura e foreste.

Art. 15.

Credito alle aziende industriali, media e piccola industria, impianti semindustriali.

In aggiunta alle provvidenze di cui al decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1598, del decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121, delle leggi 18 aprile 1950, n. 258, e 9 maggio 1950, n. 261, il Ministero del tesoro è autorizzato a stanziare, nei bilanci di ciascuno degli esercizi finanziari dal 1950-51 al 1959-60, l'ulteriore somma di cinque miliardi, da mettere a disposizione della Sezione del credito industriale del Banco di Napoli per anticipazioni da concedersi esclusivamente alle industrie contemplate nel decreto legislativo n. 1598, alle piccole e medie industrie di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1947, n. 1419, ed agli impianti semindustriali, di nuova creazione od ampliati, nel territorio amministrativo della provincia di Napoli.

Sono esclusi dal godimento di detti benefici gli stabilimenti dipendenti da società la cui sede centrale si trovi fuori di tale territorio.

Art. 16.

Agevolazioni fiscali per l'artigianato.

Gli artigiani e le aziende artigiane, sia di nuovo impianto, sia ricostruite od ampliate, nel territorio amministrativo del comune di Napoli e della sua provincia, godranno, per la durata di anni 10 dalla promulgazione della presente legge, della totale esenzione di ogni imposta governativa presente e futura, nonchè di tutti gli altri benefici ed agevolazioni previsti dagli articoli 2 e seguenti del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1598.

I Comuni della provincia e la stessa Amministrazione provinciale adotteranno, nel termine di mesi sei dalla promulgazione della presente legge, provvedimenti atti a ridurre, nella misura minima del 50 per cento, il carico tributario attualmente imposto alle botteghe artigiane ed agli artigiani residenti nei rispettivi territori amministrativi. Degli artigiani e delle aziende artigiane, aventi diritto alle agevolazioni di cui sopra, la Camera di commercio di Napoli compilerà un elenco da aggiornarsi semestralmente. Detti elenchi dovranno essere approvati dalla locale Intendenza di finanza nel termine massimo di mesi sei dal giorno in

cui la Camera di commercio li avrà inoltrati, e la mancata opposizione dell'Intendenza alla inclusione nell'elenco in questione di un determinato artigiano od aziende artigiane nel termine in parola, equivarrà a riconoscimento del diritto al godimento delle agevolazioni di cui al comma primo del presente articolo.

Art. 17.

Credito all'artigianato e scuola artigiana.

Al fine di agevolare lo sviluppo del lavoro artigiano, sarà istituito presso il Banco di Napoli un'apposita Sezione per il credito artigiano, il cui statuto sarà presentato, a cura del Banco stesso, per l'approvazione con decreto del Ministro delle finanze, entro il termine massimo di mesi due dalla promulgazione della presente legge. L'approvazione dovrà seguire nel termine massimo di altri due mesi.

Sempre allo scopo di diffondere il lavoro artigiano, sarà istituita a Napoli — occorrendo con succursali nella provincia — una scuola artigiana, la cui organizzazione è demandata alla Camera di commercio, sentito il Consiglio di amministrazione dell'Ente Mostra del lavoro italiano all'estero, nel cui ambito la scuola stessa dovrà istituire botteghe artigiane. Le spese per la creazione e la gestione della scuola cederanno a carico di un Consorzio da costituire tra gli enti cittadini ed in cui lo Stato interverrà per il 50 per cento. La scuola dovrà entrare in funzione entro l'ottobre 1952.

Art. 18.

Apprendistato artigiano.

Allo scopo di facilitare la formazione di nuove generazioni artigiane, le botteghe artigiane potranno assumere apprendisti non remunerati o remunerati in misura da stabilirsi mediante la libera contrattazione, indipendentemente ed in deroga da ogni contratto collettivo in vigore. L'apprendista, che non dovrà avere meno di quattordici e più di venti anni di età, non potrà tuttavia restar in tale stato per una durata di servizio eccedente i due anni. Per gli apprendisti non è dovuto alcun contributo alle Assicurazioni sociali, a qualsiasi titolo ed in alcuna misura. L'assicurazione dell'apprendista contro gli infortuni

sul lavoro sarà tuttavia obbligatoria. All'apprendista non saranno corrisposti assegni familiari, indennità di contingenza, di carovita o simili. In caso di liquidazione egli avrà diritto ad una indennità pari ad un mese di remunerazione per ogni anno di servizio e a tanti dodicesimi di detta remunerazione quanti saranno stati i mesi di effettivo servizio prestato.

Art. 19.

Risorse idrotermali e climatiche di Napoli e provincia.

A cura della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministeri dell'industria, dell'interno, delle finanze, dei lavori pubblici e dei trasporti, e sentita la Camera di commercio di Napoli, sarà promossa entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, la costituzione di un Ente autonomo con sede in Napoli e con personalità giuridica a tutti gli effetti, per il coordinamento e lo sviluppo delle attività industriali, alberghiere e turistiche, comunque collegate alla utilizzazione delle risorse idrotermali e climatiche di Napoli e provincia. Lo statuto di detto Ente sarà approvato con decreto del Capo dello Stato.

Art. 20.

Provvedimenti per la graduale sistemazione della finanza del Comune.

Al graduale risanamento della finanza del comune di Napoli sono preordinate le seguenti provvidenze, con effetto dall'esercizio finanziario 1950-51 incluso, e per la durata di un decennio:

a) devoluzione, a favore di detto Comune, del 30 per cento delle riscossioni per imposta generale sull'entrata, conseguita nel territorio amministrativo di Napoli;

b) sua compartecipazione, nella misura del 10 per cento ed in relazione agli introiti effettuati nel cennato territorio amministrativo, ai proventi della vendita di generi di monopolio, della tassa di circolazione, del lotto e lotterie varie (ivi comprese le percentuali riservate allo Stato dal C.O.N.I.) e delle tasse gravanti sulla vendita delle bevande a base di caffè;

c) applicazione dell'imposta di consumo agli apparecchi di consumo del « liquigas » e

del « pibigas », con aliquote e modalità da determinarsi dal Ministero delle finanze, ed aumento, in misura non inferiore al 20 per cento del carico attuale, dell'imposta di consumo sul gas e sull'energia elettrica;

d) aumento, entro il limite massimo del quintuplo, della compartecipazione del comune di Napoli al provento delle tasse gravanti sull'esercizio di pubblici spettacoli;

e) accollo allo Stato delle spese per la sicurezza pubblica, per la giustizia, per la pubblica istruzione, per la pubblica beneficenza, per il servizio della leva militare, per la revisione delle liste elettorali e per le elezioni regionali ed amministrative.

Art. 21.

Parziale estinzione del debito verso lo Stato. Quote di ammortamento dei mutui contratti con la Cassa depositi e prestiti.

A compenso dei maggiori oneri a carattere continuativo ed obbligatorio, da sostenersi dal comune di Napoli, il credito dello Stato verso il Comune medesimo, dipendente dalle anticipazioni fattegli nel primo semestre del 1949, è dichiarato estinto alla data del 10 luglio 1950 fino alla concorrenza di un miliardo e mezzo. Inoltre, lo Stato assume a proprio carico, a decorrere dalla stessa data, il pagamento del 50 per cento delle quote di ammortamento dei mutui contratti dal ripetuto Comune con la Cassa depositi e prestiti per il complessivo ammontare risultante dall'elenco allegato C) della presente legge.

Sono autorizzate le variazioni e le nuove iscrizioni nel bilancio del Ministero del tesoro per l'ammortizzo delle quote di cui al comma che precede.

Art. 22.

Lavori ed espropriazioni.

Tutte le opere, comunque previste dalla presente legge, sono dichiarate agli effetti delle eventuali espropriazioni, e per il periodo di anni dieci dall'entrata in vigore della legge stessa, di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili, salvo agli interessati il diritto di produrre opposizione soltanto contro i relativi piani particolareggiati, nei modi e termini stabiliti dalle disposizioni regolatrici della materia.

ALLEGATO A

DANNI DI GUERRA

Scuole	L.	763.119.000
Strade e fogne	»	2.676.000.000
Ospedale « Cotugno »	»	26.000.000
Mercato ittico	»	300.000.000
Mercatino Foria	»	6.000.000
Mercato agricolo	»	400.000.000
Macello	»	244.000.000
Mendicicomio	»	10.000.000
Volturno	»	283.000.000
Riparazioni immobili comunali ad usi diversi	»	334.500.000
Porto	»	500.000.000
Azienda tramviaria	»	2.250.000.000
Mostra del lavoro italiano all'estero	»	1.141.000.000
Ferrovie	»	1.500.000.000
Aeroporto	»	600.000.000
Impianti sportivi	»	1.385.000.000
Canile	»	5.000.000
Opere d'arte e monumenti	»	2.985.000.000
		<hr/>
Totale	L.	15.408.619.000
		<hr/> <hr/>

ALLEGATO B.

PIANO ORGANICO DI OPERE PRODUTTIVE

Edifici scolastici (di competenza comunale)	L.	6.666.000.000
Edifici universitari	»	2.000.000.000
Strade (di competenza comunale)	»	5.424.000.000
Fogne	»	7.070.000.000
Ospedali	»	10.360.000.000
Acquedotto	»	18.000.000.000
Nuovo macello e Mercato boario	»	1.000.000.000
Case senza tetto	»	4.000.000.000
Ente Autonomo Volturmo	»	3.240.000.000
Mercati rionali	»	300.000.000
Frigoriferi nell'attuale mercato ortofrutticolo	»	800.000.000
Edilizia sovvenzionata (contributi 120.000.000 per 10 anni)	»	1.200.000.000
Contributi d'incoraggiamento all'edilizia privata	»	1.000.000.000
Cimiteri	»	900.000.000
Zona industriale	»	6.500.000.000
Ferrovie	»	5.600.000.000
Azienda tramviaria	»	1.000.000.000
Mostra del lavoro italiano all'estero-Ente Flegreo	»	2.000.000.000
Aeroporto	»	1.000.000.000
Impianti sportivi	»	1.150.000.000
Porto e zona franca	»	14.000.000.000
Palazzo Giustizia	»	2.500.000.000
Caserma pompieri (di competenza amministr. provinciale)	»	1.200.000.000
Istituto nautico (di competenza amministr. provinciale)	»	280.000.000
Tuberculosisario (di competenza amministr. provinciale)	»	1.200.000.000
Istituto tecnico e 2° Liceo scientifico (di competenza amministr. provinciale)	»	250.000.000
Completamento Ospedale psichiatrico (di competenza amministr. provinciale)	»	500.000.000
Istituto per ricovero ciechi e sordomuti (di competenza amministr. provinciale)	»	450.000.000
Ospedale post-sanatoriale (di competenza amministr. provinciale)	»	500.000.000
Strade provinciali interessanti il turismo (di competenza amministr. provinciale)	»	1.300.000.000
Strade provinciali interessanti scambi con le borgate agricole (di competenza amministr. provinciale)	»	1.200.000.000
Totale	L.	102.390.000.000

PROSPETTO DEI DEBITI PUBBLICI, MUTUI ED ALTRI DEBITI CONTRATTI

N.º Ord.	INDICAZIONI	PERIODO dell'ammorta- mento		AMMONTARE originario del debito	RIMANENZA al 1º gennaio 1951
		Principio	Fine		
PRESTITI PUBBLICI					
1	Debito Unificato 5 per cento garantito dallo Stato	1881	9	86.953.310—	66.700.010—
2	Buoni speciali (senza interessi).	1881	1979	11.110.500—	3.254.550—
MUTUI CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI					
3	Primo prestito scolastico all'1,50 per cento.	1914	1963	66.600—	22.668,38
4	Secondo prestito scolastico con interessi a carico dello Stato.	1914	1963	352.900—	91.754—
5	Mutuo per costruzione edificio scolastico Piazza Mario Pagano senza interessi	1922	1971	328.600—	138.012—
6	Concorso spese di costruzione della Scuola di tessitura senza in- teressi	1918	1952	200.000—	12.159,03
7	Mutuo edificio scolastico a Galleria Posillipo senza interessi.	1921	1955	2.000.000—	285.714,40
8	Mutui per lavori stradali senza interessi.	1921	1955	10.591.000—	1.513.000—
9	Mutuo per la costruzione di edificio scolastico in Via Mario Pa- gano	1924	1973	871.300—	400.798—
10	Mutuo per l'edificio scolastico in via Luca Giordano	1925	1974	674.000—	323.520—
11	Mutuo con la Cassa depositi e prestiti per i lavori della zona aperta al 3,50 per cento.	1926	1975	6.752.056—	4.855.276,75
12	Mutuo con la Cassa depositi e prestiti per l'edificio scolastico a Piazza Carlo III senza interessi.	1926	1975	1.253.700—	626.850—
13	Mutuo con la Cassa depositi e prestiti per l'edificio scolastico a Piazza Nazionale senza interessi.	1926	1975	863.878—	431.931,91
14	Mutuo con la Cassa depositi e prestiti per la nuova sede dello Istituto Nazionale Industrie Tessili senza interessi	1926	1975	259.700—	129.850—
15	Mutuo con la Cassa depositi e prestiti per l'edificio scolastico Giacomo Leopardi a Fuorigrotta senza interessi.	1926	1975	899.300—	449.650—
<i>A riportare . . .</i>				123.176.844—	79.235.744,47

ALLEGATO C.

DAL COMUNE DI NAPOLI E DELLE DELEGAZIONI SULLA SOVRIMPOSTA

INTERESSI	QUOTA ammortamento	ANNUALITÀ complessiva	DELEGAZIONI rilasciate a garanzia sulla sovrimposta	Percentuale pagata	<i>Annotazioni</i>
3.321.475 —	1.059.100 —	4.380.575 —	—	23,29	
—	112.250 —	112.250 —	—	70,71	
—	1.743,72	1.743,72	1.743,72	65,97	
—	6.942,30	6.942,30	6.942,30	74 —	
—	6.464,28	6.464,28	6.464,28	58 —	
—	5.979,90	5.979,90	5.979,90	93,93	
—	56.206,20	56.206,20	56.205,20	85,72	
—	297.639,30	297.639,30	297.639,30	85,72	
—	17.140,20	17.140,20	17.140,20	54 —	
—	13.259,10	13.259,10	13.259,10	52 —	
164.779,12	117.902,78	282.681,90	282.681,90	28,10	
—	24.663 —	24.663 —	24.663 —	50 —	
—	16.994,40	16.994,40	16.994,40	50,01	
—	5.109 —	5.109 —	5.109 —	50 —	
—	17.691 —	17.691 —	17.691 —	50 —	
13.486.254,12	1.759.085,18	5.245.339,30	752.514,30		

N.º Ord.	INDICAZIONI	PERIODO dell'ammorta- mento		AMMONTARE originario del debito	RIMANENZA al 1º gennaio 1951
		Principio	Fine		
	<i>Riporto</i>	123.176.844 —	79.235.744,47
16	Mutuo con la Cassa depositi e prestiti per opere stradali al 3 per cento.	1927	1976	11.587.000 —	8.012.143,17
17	Mutuo con la Cassa depositi e prestiti per pavimentazione stradale	1927	1976	7.680.400 —	5.445.269,41
18	Mutuo con la Cassa depositi e prestiti per la costruzione di un terzo piano sull'edificio in Piazza M. Pagano dal 1º gennaio 1935 al 4,50 per cento (contributo diretto dello Stato alla Cassa depositi e prestiti, commisurato al 4 per cento sugli interessi).	1929	1978	610.000 —	313.767,99
19	Mutuo con la Cassa depositi e prestiti per opere di allacciamento delle sorgenti Pelosi al 2 per cento.	1926	1975	3.600.000 —	2.341.952,33
20	Mutui degli ex Comuni aggregati non trasformati.	—	—	1.398.900 —	426.474,11
21	Mutuo con la Cassa depositi e prestiti derivi ante dalla trasformazione di altri al 4,50 per cento:				
	Originario L. 136.649.330,08				
	nell'interesse del Comune. 126.236.238,06	1937	1986	126.236.238,06	112.853.429,46
	nell'interesse della gestione autofiltramviaria 10.413.092,02	1937	1986	10.413.092,02	9.308.675,15
22	1º mutuo con la Cassa depositi e prestiti per la sistemazione finanziaria del Comune al 4,65 per cento.	1938	1987	150.000.000 —	136.117.939,53
23	2º mutuo con la Cassa depositi e prestiti al 4,65 per cento L. 50.000.000 —				
	per la sistemazione finanziaria del Comune. L. 30.000.000 —	1939	1988	30.000.000 —	27.500.099,88
	nell'interesse della gestione autofiltramviaria 20.000.000 —	1939	1988	20.000.000 —	18.333.399,93
	<i>A riportare</i>	484.702.474,08	399.888.895,43

S. gue ALLEGATO C.

INTERESSI	QUOTA ammortamento	ANNUALITÀ complessiva	DELEGAZIONI rilasciate a garanzia sulla sovrimposta	Percentuale pagata	Annotazioni
3.486.254,12	1.759.085,18	5.245.339,30	752.514,30	—	
245.121,75	194.547,45	439.669,20	439.669,20	31,29	
162.478,14	128.955,06	291.433,20	291.433,20	29,11	
5.084,15	7.882,45	12.966,60	12.966,60	48,57	
45.508,47	62.862,33	108.370,80	108.370,80	34,95	
1.716,60	32.468,46	34.185,06	34.185,06	69,52	
4.959.100,86	1.309.684,54	6.268.785,40	5.868.785,40	10,61	La differenza in lire 400.000 viene corrisposta alla Cassa depositi e prestiti direttamente dallo Stato devolvendosi il contributo di beneficenza; le corrispondenti lire 400.000 stanziare, vanno introitate all'articolo proprio. Concorso annuo dello Stato di lire 200.000 sul mutuo di lire 12.000.000. Delegazione sull'imposta di consumo per le lire 517.226,70.
409.192,25	108.034,45	517.226,70	—		
6.329.484,21	1.446.849,18	7.776.333,39	2.691.000—	9,26	Per la rimanenza in lire 5.085.333,39 la delegazione è sull'imposta consumo.
1.278.754,65	276.512,03	1.555.266,68	—	8,34	Delegazione sull'imposta consumo.
852.503,10	184.341,35	1.036.844,45	—		
17.775.198,30	5.511.222,48	23.286.420,78	10.198.924,56		

N.º Ord.	INDICAZIONI	PERIODO dell'ammorta- mento		AMMONTARE originario del debito	RIMANENZA al 1º gennaio 1951
		Principio	Fine		
	<i>Riporto . . .</i>	484.702.474,08	399.888.895,43
24	3º mutuo con la Cassa depositi e prestiti al 4,65 per cento. L. 20.000.000				
	per la sistemazione finanziaria del Comune. . . 27.207.000	1941	1990	27.207.000—	25.408.445,20
	nell'interesse della gestione autofilotramviaria. 22.793.000	1941	1990	22.793.000—	21.286.238,75
25	4º mutuo con la Cassa depositi e prestiti al 4,65 per cento per la sistemazione finanziaria del Comune.	1942	1991	50.000.000—	47.096.794,32
26	Mutuo con la Cassa depositi e prestiti per integrazione del bi- lancio 1946 al 5,80 per cento.	1948	1982	22.000.000—	21.332.853,08
27	Mutuo con la Cassa depositi e prestiti al 5,80 per cento nello interesse della gestione autofilotramviaria.	1948	1982	26.000.000—	25.211.553,64
28	Mutuo con la Cassa depositi e prestiti per integrazione del bi- lancio 1946 al 5,80 per cento.	1948	1982	40.000.000—	38.809.988—
29	Mutuo con la Cassa depositi e prestiti per parziale integrazione del bilancio 1947 al 5,80 per cento.	1948	1982	400.000.000—	388.099.880—
30	Mutuo con la Cassa depositi e prestiti per parziale integrazione del bilancio 1947 al 5,80 per cento.	1948	1982	326.050.000—	316.349.914,69
31	Mutuo con la Cassa depositi e prestiti per ripiano di spese straor- dinarie, al 5,80 per cento.	1948	1982	157.000.000—	152.334.202,90
32	Mutuo con la Cassa depositi e prestiti per integrazione suppletiva del bilancio 1947 al 5,80 per cento.	1948	1982	102.310.000—	99.266.246,82
33	Mutuo con la Cassa depositi e prestiti per integrazione supple- tiva del bilancio 1947 al 5,80 per cento.	1949	1983	259.200.000—	254.205.353,38
34	Mutuo con la Cassa depositi e prestiti per integrazione suppletiva del bilancio 1947, al 5,80 per cento.	1949	1983	200.000.000—	196.146.106—
35	Mutuo, con la Cassa depositi e prestiti per integrazione par- ziale del bilancio 1948, al 5,80 per cento.	1949	1983	647.000.000—	634.532.652,90
36	Mutuo con la Cassa depositi e prestiti per costruzione di case popolari per i dipendenti comunali al 5,80 per cento. . . .	1949	1983	20.000.000—	19.281.230,20
	<i>A riportare . . .</i>	2.784.262.474,08	2.639.250.355,31

Segue ALLEGATO C.

INTERESSI	QUOTA ammortamento	ANNUALITÀ complessiva	DELEGAZIONI rilasciate a garanzia sulla sovrimposta	Percentuale pagata	Annotazioni
17.775.198,30	5.511.222,48	23.286.420,78	10.198.924,56		
1.181.492,70	228.978,66	1.410.471,36	—	} 6,62	Delegazione sull'imposta consumo.
989.810,10	191.829,67	1.181.639,77	—		
2.190.000,93	402.110,20	2.592.111,13	—	5,81	Delegazione sull'imposta consumo.
1.203.068,76	243.951,84	1.447.020,60	—	3,04	Delegazione sull'imposta consumo.
1.421.808,78	288.306,72	1.710.115,50	—	3,04	Delegazione sull'imposta consumo.
2.187.398,10	443.548,80	2.630.946,90	—	2,98	Delegazione sull'imposta consumo.
21.873.980,10	4.435.488 —	26.309.468,10	—	2,98	Delegazione sull'imposta consumo.
17.830.027,95	3.615.477,15	21.445.505,10	—	2,98	Delegazione sull'imposta consumo.
8.585.537,16	1.740.929,04	10.326.466,20	10.000.000 —	2,97	Delegazione sull'imposta consumo per le rimanenti lire 326.466,20.
5.594.817,26	1.134.486,94	6.729.304,20	—	2,98	Delegazione sull'imposta consumo.
14.331.904,17	2.716.631,13	17.048.535,30	—	1,93	Delegazione sull'imposta consumo.
11.058.568,20	2.096.166 —	13.154.734,20	—	1,93	
35.774.467,60	6.781.097 —	42.555.564,60	—	1,93	
520.014,60	209.616,60	729.631,20	729.631,20	3,59	
142.518.094,71	30.039.840,23	172.557.934,94	20.928.555,76		

N.º Ord.	INDICAZIONI	PERIODO dell'ammorta- mento		AMMONTARE originario del debito	RIMANENZA al 1º gennaio 1951
		Principio	Fine		
	<i>Riporto</i>	2.784.262.474,08	2.639.250.355,31
37	Mutuo con la Cassa depositi e prestiti a parziale integrazione del bilancio 1948, al 5,80 per cento.	1949	1983	500.000.000 —	490.365.265 —
38	Mutuo con la Cassa depositi e prestiti ad integrazione del bilancio 1948 al 5,80 per cento.	1950	1984	500.685.000 —	495.996.986,20
39	Mutuo con la Cassa depositi e prestiti ad integrazione del bilancio 1949 al 5,80 per cento.	1950	1984	1.992.300.000 —	1.973.645.696,60
40	Mutuo con la Cassa depositi e prestiti ad integrazione supplementiva del bilancio 1949, al 5,80 per cento.	1951	1985	169.500.000 —	169.500.000 —
41	Mutuo con la Cassa depositi e prestiti per dimissioni di passività al 5,80 per cento.	1951	1985	500.000.000 —	500.000.000 —
42	Mutuo con la Cassa depositi e prestiti a parziale ripiano <i>deficit</i> bilancio 1950 al 5,80 per cento.	1951	1985	1.000.000.000 —	1.000.000.000 —
43	Mutuo con la Cassa depositi e prestiti a parziale ripiano <i>deficit</i> bilancio 1950 al 5,80 per cento.	1951	1985	1.000.000.000 —	1.000.000.000 —
44	Mutuo unificato col Banco di Napoli 4,50 per cento originario L. 212.844.504,26 nell'interesse del Comune. 207.246.829,28 nell'interesse della gestione autofilotramvia- ria: a) mutuo originario di lire 3.000.000. 2.365.552,52 b) mutuo originario di lire 4.000.000. 3.232.112,46	1937	1986	207.246.829,28	185.266.143,50
45	Mutuo unificato con l'Istituto nazionale di previdenza sociale per riscatto del debito vitalizio al 4,25 per cento.	1937	1986	14.787.407,55	13.119.828,89
46	Mutuo unificato con l'Istituto nazionale di previdenza sociale al 4,50 per cento: originario. L. 10.457.566,31 a) nell'interesse del Comune (derivante dal mutuo di lire 1.400.000). 593.126,25	1937	1986	593.126,25	530.218,60
	<i>A riportare</i>			8.674.972.502,14	8.472.678.481,40

Segue ALLEGATO C.

INTERESSI	QUOTA ammortamento	ANNUALITÀ complessiva	DELEGAZIONI rilasciate a garanzia sulla sovrimposta	Percentuale pagata	Annotazioni
142.518.094,71	30.039.840,23	172.557.934,94	20.928.555,76		
27.646.420,20	5.240.415 —	32.886.835,20	—	1,93	Delegazione sull'imposta consumo.
27.971.969,30	4.959.920,80	32.931.890,10	1.800.000 —	0,94	Delegazione sull'imposta consumo per le rimanenti lire 31.131.890,10.
111.304.621,78	19.736.261,72	131.040.883,50	—	0,93	Delegazione sull'imposta consumo.
9.561.574,80	1.587.062,40	11.148.637,20	4.240.000 —	—	Delegazione sull'imposta consumo per le rimanenti lire 6.908.637,20.
28.205.675,20	4.681.160 —	32.886.835,20	—	—	Delegazione sull'imposta consumo.
56.411.350,40	9.362.320 —	65.773.670,40	—	—	Delegazione sull'imposta consumo.
56.411.350,40	9.362.320 —	65.773.670,40	—	—	Delegazione sull'imposta consumo.
8.145.579,09	2.150.158,90	10.295.737,99	7.505.065,02		Delegazione sull'imposta consumo per la rimanenza in lire 3.068.757,78.
92.975,10	24.542,30	117.517,40	—	10,61	Concorso dello Stato del 2 per cento sugli interessi del mutuo di lire 2.183.600 compreso nella unificazione in lire 11.546,80.
127.034,57	33.532,84	160.567,41	—		
545.098,07	160.484,53	705.582,60	—	11,36	Delegazione sull'imposta consumo.
23.230,46	6.153,60	29.384,06	29.384,06	10,60	
468.964.974,08	87.344.172,32	556.309.146,40	34.503.004,84		

N.º Ord.	INDICAZIONI	PERIODO dell'ammorta- mento		AMMONTARE originario del debito	RIMANENZA al 1º gennaio 1951
		Principio	Fine		
	<i>Riporto</i>	8.674.972.502,14	8.472.678.481,40
	b) nell'interesse della gestione autofilotramviaria (derivante dal mutuo lire 12.000.000). L. 9.864.440,06	1937	1986	9.864.440,06	8.818.213,23
47	Mutuo con l'Istituto nazionale di previdenza sociale per lavori e forniture di carattere straordinario al 5 per cento nell'interesse della gestione autofilotramviaria.	1936	1955	20.000.000 —	6.948.177,13
48	Mutuo con l'Istituto nazionale delle assicurazioni per le opere dell'acquedotto del Serino al 4,50 per cento.	1937	1986	11.715.967,80	10.473.149,98
49	Mutuo con l'Istituto nazionale delle Assicurazioni per il riscatto pensioni al 5,25 per cento.	1937	1978	65.475.254,79	56.427.972,75
50	Nuovo mutuo con l'Istituto nazionale delle assicurazioni per il riscatto delle pensioni in atto al 5,50 per cento.	1937	1986	66.009.934,65	60.569.676,36
51	Mutuo col Consorzio credito opere pubbliche al 6 per cento nell'interesse della gestione autofilotramviaria.	1-6-'942	30-6-'977	60.000.000 —	54.241.801,34
52	Mutuo col Banco di Napoli al 5,50 per cento di: L. 30.000.000 — nell'interesse del Comune. 13.044.331 — nell'interesse gestione autofilotramviaria. 16.955.669 —	1943	1962	13.044.331 —	9.407.464,65
		1943	1962	16.955.669 —	12.228.289,56
53	Mutuo col Banco di Sicilia al 6,50 per cento per l'integrazione del bilancio 1946.	1947	1981	387.000.000 —	373.249.192,43
54	Mutuo col Consorzio di credito opere pubbliche al 6,50 per cento. Debito nascente dal mancato pagamento delle semestralità del mutuo di 60 milioni dal 31 dicembre 1943 al 31 dicembre 1945.	1-7-'949	30-6-'989	12.711.280 —	12.554.228,17
	<i>A riportare</i>	9.337.749.379,44	9.077.596.547 —

Segue ALLEGATO C.

INTERESSI	QUOTA ammortamento	ANNUALITÀ complessiva	DELEGAZIONI rilasciate a garanzia sulla sovrimposta	Percentuale pagata	Annotazioni
468.964.974,08	87.344.172,32	556.309.146,40	34.503.004,84		
387.709,56	102.342,28	490.051,84	490.051,84	10,60	
311.029,05	1.257.442,95	1.568.472 —	—	65,26	Delegazione sull'imposta consumo.
459.898,29	121.561,41	581.459,70	581.459,70	10,61	
2.879.172,21	928.659,69	3.807.831,90	3.807.831,90	13,82	
3.240.336,24	567.315,75	3.807.651,99	2.000.000 —	8,25	Per la rimanenza in lire 1.807.651,99 la delegazione è sull'imposta di consumo.
3.254.508,08	883.923,52	4.138.431,60	—	9,60	Delegazione sull'imposta consumo (pagabile a semestre posticipato).
493.204,95	574.130,31	1.067.335,26	—	27,89	Delegazione sull'imposta consumo.
639.331,74	748.043,64	1.387.375,38	—		
24.261.197,50	4.013.898,50	28.275.096 —	—	3,56	Delegazione sull'imposta consumo.
816.024,83	112.689,17	928.714 —	—	1,23	Delegazione sull'imposta consumo (pagabile a semestre posticipato il 22 giugno e il 22 dicembre).
505.707.386,53	96.654.179,54	602.361.566,07	41.382.348,28		

N.º Ord.	INDICAZIONI	PERIODO dell'ammorta- mento		AMMONTARE originario del debito	RIMANENZA al 1º gennaio 1951
		Principio	Fine		
	<i>Riporto</i>	9.337.749.379,44	9.077.596.547 —
55	Mutuo con la Banca nazionale del lavoro per acquisto di suoli per la costruzione dello Stadio a Fuorigrotta (contributo del C.O.N.I. del 4 per cento sugli interessi).	1951	1960	73.000.000—	73.000.000—
56	Debito verso il Tesoro dello Stato nascente dal mancato pagamento di tre rate di ammortamento della somma dovuta per unificazione debiti all'1 per cento.	—	—	13.360.333,35	4.453.444,45
57	Somma dovuta al Tesoro dello Stato per unificazione debiti all'uno per cento.	1938	1986	174.557.738,29	134.082.108,27
58	Contributo nella spesa per opere marittime ordinarie e straordinarie eseguite nel porto di Napoli durante gli esercizi dal 1932-33 al 1935-36 e senza interessi (articolo 9 legge 14 luglio 1907, n. 542).	1942	1961	6.296.875,08	3.463.270,90
59	Contributo nella spesa per opere marittime ordinarie e straordinarie nel porto di Napoli per gli esercizi 1936-37 e 1937-38	1943	1962	3.591.001,02	2.154.564—
60	Contributo nella spesa per opere marittime ordinarie e straordinarie nel porto di Napoli per gli esercizi 1936-39.	1945	1964	1.562.357,69	1.093.624—
	TOTALE			9.610.117.684,87	9.295.843.558,62

Segue ALLEGATO C.

INTERESSI	QUOTA ammortamento	ANNUALITÀ complessiva	DELEGAZIONI rilasciate a garanzia sulla sovrimposta	Percentuale pagata	Annoluzioni
505.707 386,53	96.654.179,54	602.361.566,07	41.382.348,28		
5.840.000 —	—	5.840.000 —	—		Deliberazioni. Per gli anni 1951-52 solo interessi pagabili a 31 dicembre.
—	4.453.444,45	4.453.444,45	—		
1.340.821,08	3.112.623,37	4.453.444,45	—	23,19	Delegazioni sui tributi diretti.
—	314.841,90	314.841,90	—	45,02	Delegazioni sui tributi diretti.
—	179.547 —	179.547 —	—	40,01	Delegazioni sui tributi diretti.
—	78.116 —	78.116 —	—	30,01	Delegazioni sui tributi diretti.
512.888.207,61	104.792.752,26	617.680.959,87	41.382.348,28		

N.º Ord.	INDICAZIONI	PERIODO dell'ammorta- mento		AMMONTARE originario del debito	RIMANENZA al 1º gennaio 1951
		Principio	Fine		
MUTUI ISCRITTI A PARTITE DI GIRO					
<i>Mutui del 'Ente Volturmo con la Cassa depositi e prestiti garantiti dal Comune.</i>					
1	Mutuo con la Cassa depositi e prestiti contratto dall'Ente Volturmo 2,50 per cento per i primi 10 anni ed al 3,50 per cento per gli anni successivi. Decreto 28 ottobre 1910.	1911	1960	1.500.000 —	583.125,57
2	Mutuo come sopra (Decreto 28 aprile 1912).	1913	1962	2.023.200 —	915.513,65
3	» » » (» 20 marzo 1913).	1914	1963	5.554.400 —	2.709.764,46
4	» » » (» 25 giugno 1914).	1915	1964	1.542.300 —	788.698,79
5	» » » (» 5 luglio 1915).	1916	1965	2.160.500 —	1.165.220,35
6	» » » (» 14 maggio 1916).	1917	1966	819.500 —	464.111,29
7	» » » (» 11 febbraio 1917).	1918	1967	1.956.700 —	1.159.201,98
8	» » » (» 3 aprile 1919).	1921	1970	2.151.700 —	1.432.017,36
9	» » » (» 25 settembre 1921).	1923	1972	516.600 —	375.477,42
MUTUO DELL'ASILO VITTORIO EMANUELE III GARANTITO DAL COMUNE					
10	Mutuo con la Cassa depositi e prestiti per l'Asilo Vittorio Emanuele III per la Colonia Marina ad Arco Felice garantito dal Comune (decreto 8 aprile 1927) al 2,50 per cento).	1929	1978	800.000 —	648.355,45
MUTUO DELL'ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI GARANTITO DAL COMUNE					
11	Mutuo con la Cassa depositi e prestiti nell'interesse Istituto autonomo Case popolari provincia di Napoli 5,80 per cento (concess. Stato 3 per cento interessi).	1950	1984	450.000.000 —	445.786.560 —
12	Mutuo con Cassa depositi e prestiti nell'interesse Istituto autonomo Case popolare provincia di Napoli (concess. Stato 3 per cento interessi).	1951	1985	500.000.000 —	500.000.000 —
TOTALE I.				969.025.000 —	956.028.046,32

Segue ALLEGATO C.

INTERESSI	QUOTA ammortamento	ANNUALITÀ complessiva	DELEGAZIONI rilasciate a garanzia sulla sovrimposta	Percentuale pagata	Annotazioni
19.436,19	49.795,11	69.231,30	69.231,30		
30.681,23	62.697,97	93.379,20	93.379,20		
90.053,12	166.310,38	256.363,50	256.363,50		
26.566,36	54.617,28	71.183,64	71.183,64		
39.328,53	60.387,63	99.716,16	99.716,16		
15.692,28	22.131,06	37.823,34	37.823,34		
39.255,04	51.054,86	90.309,90	90.309,90		
48.672,26	50.637,64	99.309,90	99.309,90		
12.749,19	11.013,21	23.762,40	23.762,40		
7.781,10	12.012 —	19.793,10	19.793,10		
11.958.882,10	4.457.821,50	16.416.703,60	—	—	Delegazioni sull'imposta consumo.
13.559.181,50	4.681.600 —	18.240.781,50	—	—	Delegazioni sull'imposta consumo.
25.848.278,90	9.670.078,64	35.518.357,54	42.243.220,72	—	Sovrimposta delegata pel 1951.